

COMUNE DI BARCIS

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30 novembre 2022

INDICE

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Responsabilità

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

Allegato: Ubicazione dell'area sosta camper

ARTICOLO 1 – Ubicazione dell'area sosta camper

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper "Lago di Barcis", di seguito denominata "area camper", sita in via Vittorio Veneto in Barcis.

Lo spazio della superficie è dotato di illuminazione, con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico servizio Wi-Fi.

L'area è costituita da n. 20 (venti) piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";

La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi della collaborazione di istituzioni o associazioni locali, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidarne la gestione o il controllo a terzi.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan e roulotte, definiti del Decreto Legislativo 285/1992 "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". Le roulotte ed autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, ed essere in regola con il Decreto Legislativo 285/1992.

L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 20 autocaravan contemporaneamente. La sosta non è prenotabile.

Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento, tramite biglietteria automatica, di un ticket a copertura dei costi di gestione dell'area. Trattandosi di ticket con valenza di parziale copertura dei costi di gestione non sono previste tariffe agevolate o ridotte. Le tariffe sono stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale ed esposte nelle locandine informative all'uopo affisse.

Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

Qualora l'area risulti completa, vi è la possibilità di usufruire, ad una tariffa ridotta e senza possibilità di allacciamento all'erogatore di energia elettrica, dello spazio destinato a parcheggio posto nell'area sottostante l'area di sosta camper, previa autorizzazione da parte del gestore.

L'area camper è aperta tutto l'anno con orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Il Comune può determinare riduzioni di orario e del periodo di apertura per motivi gestionali.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- la sosta del caravan ed autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 72 (settantadue) ore dal momento dell'insediamento. Il veicolo è tenuto ad occupare unicamente il sedime ad esso riservato così come da delimitazione tracciata a terra (stalli). Qualora l'utente abbia effettuato l'accesso all'area e non accetti il regolamento d'esercizio o le tariffe adottate, entro il termine massimo di 10 minuti gli è consentito di abbandonare l'area senza il pagamento di alcun ticket.
- L'utilizzo delle dotazioni comuni (area verde, parco giochi attrezzato, barbecues) dovrà avvenire con la dovuta cura e attenzione.
- è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dai caravan ed autocaravan, ad eccezione di ciclomotori e motocicli di utilizzo di soggetti concessionari della piazzola di sosta in regola con i pagamenti e comunque custoditi all'interno della piazzola stessa; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere le loro deiezioni;
- sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20.00 alle ore 7.00;
- lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
- è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.
- ciascun camper è abilitato ad usufruire di un solo allacciamento all'erogatore di energia elettrica (max. 660W).

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.

E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

L'area camper riveste il carattere di "parcheggio qualificato" e non è custodita. Il Comune e l'eventuale gestore sono pertanto esonerati da ogni responsabilità in ordine alla sottrazione di merci, valori o di altri beni né per danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal precedente art. 13 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune di Barcis.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.